



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Sent. n. sez. 232/2026

UP - 06/02/2026

R.G.N. 31702/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Bologna confermava integralmente la decisione emessa il 23 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, che, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato Nettet Khadija responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, documentale e da operazioni dolose, in relazione al fallimento della società "TIR EXPRESS s.r.l.", dichiarato il 21 gennaio 2020. L'imputata, individuata quale amministratrice di fatto della compagine, veniva condannata alla pena di anni tre di reclusione, con l'applicazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi per la durata di anni quattro, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo l'impostazione accusatoria, recepita dai giudici di merito, la Nettet



avrebbe concorso a cagionare il dissesto societario omettendo il versamento di tributi e contributi per circa 875.000,00 euro, distraendo l'intero parco automezzi e occultando le scritture contabili per impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia di Nettet Khadija, sulla base dei seguenti motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione della legge penale in relazione all'articolo 223 della legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'accertamento della qualifica di amministratrice di fatto in capo alla ricorrente, mancando la prova degli elementi sintomatici all'uopo richiesti dalla giurisprudenza.

Si censura l'omessa valutazione di atti decisivi prodotti dalla difesa, segnatamente i verbali delle indagini difensive (nuove sommarie informazioni testimoniali rese dai contabili della Confartigiano di Ravenna, Nanni Carlo e Signani Chiara l'8 luglio 2022 davanti alla Guardia di Finanza), i quali avrebbero radicalmente ridimensionato le dichiarazioni del 2020, precisando che l'attività della Nettet fosse meramente esecutiva, sovrapponibile a quella di un'impiegata addetta alla sola consegna dei documenti contabili. Si sottolinea, inoltre, come i detti contabili avessero seguito la società solo fino al 2016, quando la Nettet era ancora socia al 90% (essendo rimasta tale fino al 2017), ciò che giustificava il suo interesse all'andamento della società.

La difesa evidenzia come la Corte territoriale abbia ignorato pure la relazione del consulente tecnico di parte, dottoressa Romano, richiamando la relazione del curatore fallimentare (che, tuttavia, non aveva mai mosso accuse dirette alla Nettet, bensì solo all'amministratore di diritto) ed alla relazione conclusiva della Guardia di Finanza, smentita dalle dette prove pretermesse.

Viene contestata l'affermazione secondo cui l'amministratore di diritto fosse un mero prestanome, desunta da elementi – si assume – controvertibili. La sua inesperienza nel campo logistico e dei trasporti in Italia (rilevata dalle banche dati consultate dagli investigatori) non considerava eventuali esperienze estere, mentre le pregresse sue mansioni di manovale e badante si spiegavano con il notorio adattamento degli stranieri a svolgere lavori umili, inferiori ai titoli e alle competenze possedute. Nessun supporto avrebbe l'assunto rientro del detto amministratore in Italia solo per firmare l'acquisto delle quote e la sua costante presenza in Marocco per curare una grave malattia. Ed ancora, l'aver, la Nettet, negato la sua conoscenza si spiegava con la paura di essere coinvolta nel



fallimento.

Viene, infine, definita una congettura l'indicazione di un debito erariale di 418.000,00 euro già nel 2014, dato basato su una inesistente "nota del curatore" 25 maggio 2022 e, comunque, smentito dalla retrodatazione dell'insolvenza al quarto trimestre del 2018 operata dallo stesso curatore. Il dato sarebbe comunque non significativo, senza considerare altri elementi (quali i crediti societari e il valore della produzione).

Manifestamente illogica sarebbe l'aver desunto il coinvolgimento della ricorrente nella cessione a terzi dell'intero parco veicoli senza incasso di somme sui conti della società fallita dalle dichiarazioni di Vignali Fabio, circa l'essere egli creditore della società poi fallita.

E lacunosa sarebbe la motivazione censurata laddove attribuiva alla Nettat un potere di spesa e di tenuta della contabilità, senza alcuna spiegazione sul punto.

2.2. Con il secondo motivo, viene dedotta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 223 e 216 della legge fallimentare in relazione alla condanna per il capo A (bancarotta da operazioni dolose), motivata sulla base di argomenti relativi al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, facendosi riferimento a condotte di distrazione, occultamento e dissipazione e al dolo generico, senza chiarire le ragioni della detta condanna.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge sempre in relazione al reato di bancarotta da operazioni dolose, mancando la motivazione sul dolo e sul nesso tra le condotte ascritte e il dissesto e non essendosi considerata la relazione del consulente della difesa.

In particolare, non si era considerato che la scelta di privilegiare i pagamenti a dipendenti e fornitori "strategici" (assicurazioni obbligatorie, carburante, pedaggi, meccanici), rinviando l'adempimento delle obbligazioni erariali a una fase successiva di ripresa, era funzionale alla prosecuzione dell'attività: e tanto era riscontrabile dall'analisi dello stato passivo, composto quasi esclusivamente da debiti verso l'Agenzia delle Entrate. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto, sempre in base alla relazione Romano, che l'esposizione fiscale finale di euro 784.605,35 era maturata solo per il 24,57% sotto la gestione Nettat e che nel corso degli anni v'erano stati pagamenti parziali delle imposte e degli altri oneri erariali.

Si censurano, poi, le ulteriori argomentazioni della sentenza d'appello a sostegno del dolo. La Corte di appello, ritenendoli *tout court* strumentali al dissesto, non aveva spiegato la rilevanza penale del cambio di consulente fiscale e del trasferimento della sede (oggetto di prassi lecita e diffusa). La cessione delle quote del 28 novembre 2017 era avvenuta a cifra congrua (per € 10.000,00, a fronte di un valore nominale di € 9.000,00), posto che la consulenza di parte che



attestava un valore della società negativo alla data della vendita.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione sul capo B (relativo alla distrazione di risorse e beni aziendali, specialmente del parco veicoli), con travisamento delle sommarie informazioni rese dal Vignali (che mai aveva riferito di condotte distrattive, bensì del fatto che il marito dell'imputata svolgeva saltuariamente l'attività di autista) e omesso confronto con l'analisi della dottoressa Romano, secondo cui la riduzione dei veicoli era finalizzata al contenimento dei costi fissi.

Il reato presupporrebbe, anzitutto, la contestata qualità di amministratrice di fatto, in capo alla ricorrente. Inoltre, inconferente era l'uso dei veicoli (fino al 2018) da parte del coimputato Hadfaoui (marito della Nettat, nelle more assolto dall'accusa di essere amministratore di fatto), come riferito da Fabio Vignali (le cui dichiarazioni erano richiamate senza che si comprendesse a quale verbale – se del 2020 o del 2022 – si facesse riferimento).

La Corte territoriale non avrebbe indicato prove concretamente depauperative a carico della ricorrente, escluse dalla relazione Romano, da essa ignorata. In particolare, secondo la ricostruzione della Romano, i 23 automezzi avrebbero avuto dinamiche non compatibili con una "spoliazione" mirata e unitaria, atteso che sei automezzi sarebbero stati venduti nel periodo 2010-2017, altri sei negli anni 2018-2019 (periodo di insorgenza dello stato di insolvenza) e undici era stati sottoposti a fermo amministrativo o radiati. Inoltre, si sostiene che la fallita avesse aumentato e ridotto il parco auto in base alle effettive esigenze aziendali, sicché le vendite erano correlate a scelte strategiche di contenimento dei costi fissi, e non a una distrazione.

2.5. Con il quinto motivo si prospetta la violazione della legge penale ancora in ordine alla natura distrattiva delle cessioni dei veicoli, mancando qualsiasi accertamento sulla prevedibilità del fallimento – in capo alla ricorrente – al momento dei singoli atti dispositivi, molti dei quali (come rilevato dalla Guardia di Finanza) risalenti addirittura al 2010.

La sentenza d'appello non avrebbe chiarito da quando il depauperamento, in presenza di cessioni alternatesi nel tempo con gli acquisti, fosse divenuto con certezza sottrazione di beni rispetto a un fallimento ormai prossimo e irreversibile: dato fondamentale pure ai fini dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare.

Non sarebbe stato chiarito quali veicoli fossero stati distratti e perché avessero rilevanza penale le vendite più risalenti, del 2010, e perché le stesse non fossero pertinenti alla finalità d'impresa (come ritenuto nella relazione Romano).

2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge sul capo C (inerente la bancarotta fraudolenta documentale), lamentando che il



curatore avesse chiesto la consegna delle scritture contabili al solo amministratore di diritto e mai alla Nettat, a cui non sarebbe ascrivibile il fatto, anche perché non più socia o amministratrice, neppure di fatto, della fallita.

2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare (grave danno patrimoniale), erroneamente correlata al passivo e non alle distrazioni e alla correlata diminuzione dell'attivo, rimasto ignota.

2.8. Con l'ottavo motivo, la ricorrente lamenta vizi motivazionali e la violazione degli articoli 133 e 164 cod. pen., nonché dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo all'eccessività della pena e al diniego dei benefici di legge.

Si censura l'omessa motivazione sui criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, a partire dalla pena base, e la pretermissione dell'incensuratezza dell'imputata, del suo ruolo di imprenditrice, della sua integrazione sociale e dell'assenza di rapporto con la criminalità. Si aggiunge che la pena, ritenuta eccessiva, inciderebbe sulla mancata concessione dei benefici di legge: laddove l'incensuratezza dell'imputata, l'assenza di rapporti con la criminalità e il normale contesto familiare avrebbero dovuto comportare una prognosi favorevole di non recidiva e, conseguentemente, previa riduzione della pena, la concessione dei benefici. Si contesta, infine, la determinazione arbitraria della pena accessoria in quattro anni, ovvero in misura superiore alla pena detentiva irrogata, e senza considerare i menzionati dati favorevoli.

3. Le parti hanno concluso per iscritto e la difesa dell'imputato ha, al riguardo, depositato memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, presentando anche plurimi profili di inammissibilità.

2. Il primo motivo – con cui si censura la carenza degli elementi necessari ad attribuire la qualifica di amministratrice di fatto di Khadija Nettat – è infondato.

Tale qualifica, è bene ribadire, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva di rilevante importanza per la vita della società, ad esempio quando sia attuativa del disegno fraudolento di dismettere i beni della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867-01), ovvero dell'ideazione del meccanismo fraudolento (Sez. 5, n. 31823



del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l'esercizio in modo significativo, non episodico o occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria tipica della medesima qualifica, non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati, in ambito amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo non esiguo, l'impresa. Non è necessario, invece, che il soggetto eserciti tutti i poteri tipici dell'organo di gestione (confronta, *ex multis*, nuovamente Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01, nonché Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101-01).

Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, è stato concluso, poi, che chi assume la qualifica di amministratore di fatto è – salvo quanto appena oltre si preciserà – gravato dell'intera gamma dei doveri del gestore formale ed è responsabile di tutti i comportamenti penalmente rilevanti, posti in essere dalla società amministrata, inclusi i delitti fallimentari (in tal senso, Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269-01, Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844-01 e Sez. 5, n. 427 del 11/11/2025, dep. 2026, non massimata; per analoga affermazione in relazione al reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, si vedano Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723-01, Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971-01 e Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Rv. 263728-01; ed ancora, similmente, in tema di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74/2000, si veda Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 277507-01).

Naturalmente, è pur sempre possibile, in taluni peculiari casi, che l'esercizio non occasionale dei poteri di amministrazione non comporti, *tout court*, l'attribuzione della veste di amministratore di fatto in relazione a tutte le vicende societarie.

Ad esempio, è stata esclusa una simile conclusione per chi si occupi di un determinato ambito dell'attività sociale e di un circoscritto compito: nel quale caso egli risponde esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività (così Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, Cuzzani, Rv. 233651-01, sulla correttezza dell'esclusione della figura dell'amministratore di fatto dell'intera società in capo a chi aveva il solo incarico di risanare i debiti della società). Ed ancora, si è ritenuto che anche l'espletamento di funzioni apicali ben potrebbe, ipoteticamente, non esser decisivo in determinati contesti societari, specie in relazione ad imprese di notevoli dimensioni, in cui, come noto, siffatti compiti possono anche esser delegati a dipendenti di vertice. È stato, ad esempio,



ritenuto inidoneo all'uopo il conferimento di una procura per seguire, per conto dell'amministratore di diritto, una verifica fiscale e rispondere in modo congruo ai verificatori (così Sez. 3, n. 41891 del 17/09/2024, Gentile, Rv. 287125-01).

Insomma, rifuggendosi da semplicistici e insoddisfacenti automatismi, deve ribadirsi trattarsi pur sempre, evidentemente, di un accertamento di fatto che dipende dalle singole situazioni processuali, dalle emergenze istruttorie e dalle difese delle parti e che è insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da congrua e logica motivazione.

Alla luce dei detti principi, il primo motivo di ricorso va – si ripete – rigettato.

I giudici di merito hanno desunto la detta qualifica da una serie di elementi e con motivazione che non può, certo, definirsi manifestamente illogica o in violazione dei menzionati principi di diritto.

Al riguardo, hanno valorizzato, anzitutto, le dichiarazioni di chi si occupava della contabilità societaria, i testi Nanni e Signani, che, nel 2020, avevano indicato la Nettat come loro unica "referente", in nome e per conto della società, sino al 2016 per tutto ciò che riguardava le registrazioni delle fatture e la prima nota cassa: ciò significa che l'imputata aveva il controllo anche del registro cronologico in cui si annotavano, giorno per giorno, tutte le operazioni che movimentavano la cassa e, dunque, le risorse societarie.

L'elemento che, secondo parte ricorrente, costituirebbe un travisamento decisivo (le ulteriori dichiarazioni rese dai menzionati testi di verbali di sommarie informazioni testimoniali in data 8 luglio 2022), in realtà, tale non è. Invero, la difesa allega, a ben vedere, la pretermissione di una mera valutazione: ovvero che la Nettat svolgesse un ruolo che, teoricamente, avrebbe potuto svolgere anche una mera "impiegata". Laddove il fatto – correttamente considerato – era, invece, che l'unica persona con cui i due professionisti si interfacciavano per le dette incombenze (registrazioni di fatture e prima nota cassa) era l'imputata.

Inoltre, non solo con le dette dichiarazioni i testi giammai affermano che le stesse mansioni non potesse svolgerle (oltre che un'impiegata) anche chi, in ogni caso, di fatto rappresentava e gestiva la società, ma uno di essi, il Signani, afferma, esattamente (per quanto addotto da parte ricorrente): "Era un'attività che poteva fare anche un'impiegata che era a conoscenza dei fatti". Dunque, solo chi era addentro alle vicende societarie e le conosceva bene avrebbe potuto, a suo dire, svolgere il ruolo che la Nettat esplicava nei loro confronti.

Va rammentato che il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un dato inesistente o l'omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in



questa sede solo se realmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). Ma, per quanto detto, la "valutazione" che l'imputata svolgesse compiti teoricamente appannaggio (anche) di un'impiegata "a conoscenza dei fatti" non può dirsi elemento «decisivo» a scardinare la tenuta logica della motivazione: sicché la censura si risolve nella mera contrapposizione di un dato ad altri valorizzati dai giudici di merito e di un'interpretazione del materiale istruttorio difforme da quella accolta nel provvedimento impugnato.

Infine, la menzionata valutazione, da parte dei testi, viene dedotta senza alcuna considerazione del contestuale ulteriore patrimonio istruttorio su cui si basa la sentenza d'appello.

Al riguardo, i giudici di merito hanno valorizzato, oltre il rapporto della Nettat con i detti professionisti, perdurato ben oltre le sue dimissioni da amministratrice, senza alcuna spiegazione, da parte sua, al riguardo (a maggior ragione necessaria, considerato che tanto implicava, come detto, la conoscenza dei principali fatti societari, ivi incluse le movimentazioni della cassa e, dunque, delle risorse societarie), anche una serie di dati ulteriori, *in primis* quelli attestanti, per contro, la figura di fittizio amministratore in capo al nuovo legale rappresentante della società.

Questo elemento probatorio inequivoco dimostra che, anche dopo la nomina del nuovo amministratore, ed almeno fino al 2016 (quando la società aveva cambiato consulenti), era sempre la Nettat a occuparsi delle questioni amministrative quotidiane della società, nonostante non ne fosse più amministratrice, e, secondo quanto accertato dal provvedimento impugnato, era la stessa "a svolgere mansioni inerenti la gestione dei conti della società", anche dopo la nomina del nuovo amministratore, che, per contro, era evidentemente sconosciuto ai medesimi commercialisti.

L'amministratore subentrato alla Nettat, inoltre, sempre per quanto ricostruito dai giudici di merito, era privo di competenze nel settore autotrasporti e di risorse proprie: non avendo dichiarato fonti di reddito, se non il 2014, durante la quale lo stesso aveva aperto una partita IVA per la non meglio specificata attività di "servizio alle imprese" ed avendo, dal 2011 al 2013, lavorato come badante e, nel 2008, svolto lavoro di manodopera nel campo edilizio.

Secondo il logico pensiero della Corte territoriale, tali elementi denotavano la mancanza di professionalità e conoscenze nel settore della logistica e del trasporto merci, ovvero quello della fallita Tir Express s.r.l., al contrario della famiglia Nettat, la quale aveva sempre operato nel settore dei trasporti. Al



riguardo, la deduzione difensiva secondo cui siffatte specifiche esperienze nel settore della logistica e del trasporto avrebbero potuto esser conseguite all'estero dall'amministratore di diritto, che potrebbe essersi semplicemente adattato a svolgere lavori meno qualificati, resta, per l'appunto, un mero asserto difensivo, privo di alcun supporto (necessario a scardinare, in modo decisivo, la logica sottesa alla decisione presa).

Ed ancora, sempre la sentenza d'appello dà atto che l'amministratore di diritto era affetto da una grave malattia ed era spesso assente dal territorio italiano, circostanza che rendeva – sempre secondo il non illogico pensiero della Corte territoriale – del tutto inverosimile un suo effettivo ruolo gestionale.

Un ulteriore dato valorizzato dai giudici di merito è l'omesso versamento sistematico di imposte e oneri contributivi, da parte della Nettat, sin dal 2012 (dato emerso dall'analisi dei bilanci e riportato nella relazione del curatore fallimentare, secondo cui già dal 2014 la società presentava esposizioni debitorie significative verso il fisco per circa € 418.000,00 nel 2014, salite poi oltre € 714.000,00 a fine 2018).

Ora, anche ammesso che, stando a quanto dedotto dalla difesa con il mero richiamo della sua consulenza tecnica, si fosse trattato di un importo effettivamente inferiore riferibile all'imputata (deduzione, peraltro, che non è presentata secondo i rigidi "binari" nei quali dovrebbe scorrere l'eventuale travisamento delle risultanze istruttorie: nulla essendo stato allegato rispetto a quali esse sarebbero e rispetto a quelle che correggerebbero l'assunto errore), quel che resta certo (perché dedotto dalla stessa difesa nei suoi motivi di ricorso) è che la scelta di non onorare gli obblighi tributari – mentre l'azienda proseguiva l'attività – è stata ricondotta a una deliberata strategia gestionale inaugurata dalla Nettat, volta (per quanto pacificamente si ammette) a procrastinare l'emersione della crisi di liquidità, con autofinanziamento anomalo a scapito dell'Erario, i cui crediti restavano - almeno in rilevante parte - insoluti, mentre altri (dei fornitori e dei dipendenti) risultavano onorati. Dunque, l'iniziale "scelta di destinare le risorse finanziarie a disposizione a favore di fornitori strategici e dipendenti", "dettata da un'esigenza di proseguire l'attività superando il momento di difficoltà" (pagina 16 ricorso Nettat), comportava il certo effetto di far lievitare il passivo erariale, procrastinando l'assunzione dei provvedimenti ex artt. 2484, 2447 e 2482-ter cod. civ.: ovvero il ripristino «senza indugio» del capitale minimo (mediante delibera assembleare di suo aumento) o, in alternativa, lo scioglimento della società (tanto che, ad esempio, risponde di bancarotta impropria da falso in bilancio l'amministratore che, in caso di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, anziché provvedere "senza indugio" alla



convocazione dell'assemblea perché deliberi la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società, rappresenti in bilancio falsamente attività e passività: Sez. 5, n. 7816 del 09/01/2025, Bilenchi, Rv. 287635-01).

La considerazione che siffatta deliberata e protratta condotta, che ha contribuito in modo determinante ad aggravare lo stato di dissesto dell'impresa, fosse attribuibile alla Nettat, essendo insorta nel periodo in cui era pacificamente amministratrice anche di diritto, è stata logicamente letta, dai giudici di merito, come ennesima conferma del quadro accusatorio nei suoi riguardi e della volontà di eluderne le conseguenze penali con la nomina ad amministratore di un mero prestanome e alla cessione, anni dopo, delle quote al medesimo. Tale dato è stato letto, infatti, unitamente ad un ulteriore significativo elemento, ovvero le sollecitazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate – con ripetuti “inviti alla compliance” inviati dal 2017 – che avevano costituito il preludio del fallimento, in ragione del pesante squilibrio finanziario man mano accumulato nel corso degli anni.

Dall'insieme di tali dati convergenti è stato concretamente desunto, dai giudici di merito, che l'imputata abbia utilizzato l'amministratore di diritto come schermo per le proprie attività, restando però l'effettiva *domina* delle scelte aziendali.

Altro dato valorizzato dai giudici di merito (per come chiaramente desumibile dalla lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado) è correlato alle dichiarazioni di Vignali Fabio, il quale, come precisato dal curatore, era titolare di un importante credito nei confronti della Tir Express s.r.l., in quanto suo fornitore (oltre che, nel contempo, cliente, essendosi avvalso dei trasporti di questa fino al 2018). Orbene, questi ha riferito di aver avuto contatti esclusivamente con Hadfaoui El Mehdi - marito della Nettat - confermando ancora una volta che della gestione societaria, sino al fallimento, non fosse certo l'amministratore di diritto ad occuparsene.

Ed ancora, si sottolinea, da parte dei giudici di merito, che il mantenimento, in capo all'imputata, della quota largamente maggioritaria (pari al 90%) del capitale societario sino a ben oltre la formale nomina del nuovo amministratore di diritto (ovvero sino al 28 novembre 2017, avendo l'imputata significativamente ceduto la suddetta quota all'indomani della ricezione dei menzionati avvisi dell'Agenzia delle Entrate), attestava il concreto interesse della stessa alle sorti della compagine poi fallita, al di là, dunque, della dismissione della carica.

Tutti i sopra detti elementi hanno indotto, in definitiva, i giudici di merito a ritenere che la Nettat avesse continuato a rivestire, effettivamente ed in modo non episodico, il ruolo di amministratrice, nonostante la nomina di altro amministratore



di diritto, come detto, ritenuto del tutto inidoneo e di fatto inoperante, per le menzionate ragioni: valutazione, questa, certamente esente da vizi motivazionali e violazioni di legge, essendo, anzi, conforme con la richiamata giurisprudenza di legittimità, costante nel ritenere che, ai fini della qualifica di amministratore di fatto, occorre valutare "elementi sintomatici" dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nell'attività sociale. Tali elementi sono di fatto insindacabili in Cassazione se sostenuti da motivazione congrua e logica, com'è nella specie, per quanto detto (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948-01).

Il primo motivo, pertanto, va rigettato.

3. Infondati risultano, altresì, il secondo e terzo motivo, con i quali si denuncia l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali in relazione alla bancarotta da operazioni dolose, sia per esser la stessa stata motivata sulla base di argomenti relativi al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, sia per l'omessa motivazione sul dolo e sul nesso tra le condotte ascritte e il dissesto, sia, infine, per l'omessa valutazione della relazione del consulente della difesa.

Risulta, anzitutto, del tutto nuova e scollegata con le doglianze formulate con l'appello la contestazione dell'aspetto oggettivo dell'operazione, laddove parte ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe descritto condotte tipiche della bancarotta fraudolenta distrattiva. In realtà, la "risposta" della Corte territoriale è perfettamente correlata alla "domanda", ovvero alle doglianze formulate al riguardo con l'appello.

Invero, con tale atto la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale non è stata, nella sostanza, contestata, sotto il profilo oggettivo se non per l'entità del mancato pagamento di imposte e oneri previdenziali sino al formale avvicendamento nella rappresentanza dell'ente (che si assume inferiore rispetto a quello indicato dal Tribunale). In particolare, riportato quanto acclarato dal primo giudice circa il complessivo debito erariale cumulato dal 2012 in poi, pari ad € 875.000, frutto della "volontà della Nettet di avviare la società alla dismissione, in danno dei creditori", con l'appello si è dedotto che:

- non era stato spiegato il collegamento dell'ingente debito erariale finale con "la prova della condotta dolosa che ha portato al fallimento", dato che l'imputata dal 2014 non era amministratrice della società;
- solo per il 24,57% del debito complessivo finale, pari ad euro 784.605,35 (come da consulenza della difesa), era maturato nel periodo in cui la Nettet era stata amministratrice;



- l'omesso pagamento era stato parziale, inerente i soli tributi iscritti a ruolo;
- era mancata l'analisi della "strategia aziendale sottesa a questo dato", spiegata dalla consulenza contabile della dottoressa Romano con la "difficoltà finanziaria" che aveva portato gli amministratori di diritto ad "effettuare i pagamenti a favore di dipendenti e fornitori [...] strategici" ("assicurazioni obbligatorie per i veicoli, il carburante, il pedaggio autostradale e/o i meccanici"), per garantire la "continuazione dell'attività sociale e conseguentemente una ripresa finanziaria tale da poter in un momento successivo onorare le obbligazioni di tipo erariale";
- il debito erariale finale non era "imputabile a Nettat", "mai stata amministratrice di fatto della società";
- la grave malattia dell'amministratore di diritto a causa della quale questi spesso tornava in patria (secondo la Guardia di Finanza) spiegava l'omesso pagamento delle imposte e il generale disinteresse alle sorti della società;
- il cambio di studio di commercialista e la collocazione della sede sociale presso il nuovo studio erano argomenti meramente suggestivi e comunque riferibili a fatti posti in essere dall'amministratore di diritto subentrato all'imputata;
- congrua era stata la cessione delle quote societarie da parte della Nettat per € 10.000,00, in base ai dati acclarati dalla menzionata consulenza tecnica.

In nessun modo, dunque, l'allora parte appellante sollecitava una nuova valutazione delle condotte contestate come integranti operazioni dolose, ovvero il reiterato omesso pagamento – ove pure parziale, come si sostiene da parte ricorrente – degli oneri erariali: per giunta pacifiche per la stessa (salvo il diverso importo dedotto come attribuibile alla Nettat).

Quello che si contestava, dunque, da parte appellante era, in sintesi:

- l'assenza di concorso doloso in relazione alla detta condotta da parte dell'imputata, mossa dalla volontà di proseguire l'attività imprenditoriale;
- la sua estraneità alle condotte poste in essere dall'amministratore di diritto, non essendo ella mai stata amministratrice di fatto della fallita;
- la plausibile ragione (integrata dalla sua grave patologia) per la quale l'amministratore di diritto non aveva pagato oneri tributari e previdenziali;
- l'irrilevanza del cambio di sede e studio commerciale;
- la congruità del prezzo della cessione delle quote dalla Nettat all'amministratore di diritto.

Orbene, detto che, quanto all'amministrazione fattuale esercitata dall'imputata, il Tribunale e, poi, la Corte d'appello avevano già fornito – come



anzidetto – risposta congrua (sicché era elisa in radice qualsivoglia rilevanza dei punti dal secondo in poi sopra elencati), il giudice d'appello si è concentrato, nel replicare alla censura di parte appellante sull'assenza di prova circa il doloso concorso dell'imputata alle operazioni dolose (volendo aggiungere un'ulteriore prova della sua sussistenza, che la sentenza di primo grado riteneva, correttamente, poggiata sull'entità macroscopica del debito erariale cumulato), sulle condotte distrattive e dissipative della Nettat. Trattasi di risposta assolutamente congrua, volta non a stravolgere l'imputazione, come pacificamente integrata sotto il profilo oggettivo dalla sistematica evasione degli oneri fiscali e previdenziali, ma a disattendere l'assunto difensivo sulla carenza di concorso doloso alla commissione del reato in esame, in capo alla Nettat, e sulla tesi della transeunte strategia volta a creare liquidità necessaria per proseguire l'attività di impresa, sostenuta dalla difesa.

Tesi difensiva, peraltro, in contrasto essa stessa con la pacifica giurisprudenza che considera tale modalità di prosecuzione in costante perdita dell'attività di impresa esattamente l'integrazione della fattispecie di bancarotta da operazioni dolose (come sopra già evidenziato nel richiamare le previsioni e l'interpretazione degli artt. 2484, 2447 e 2482-ter cod. civ.). Invero, è oramai costantemente affermato da questa Corte che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 possono consistere nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337-01; Sez. 5, n. 12617 del 10/03/2025, Giavardi Rv. 287977-01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046-01). Il debito fiscale e previdenziale viene, in tal modo, trasformato in una forma illecita di autofinanziamento – contrariamente a quanto fantasiosamente prospettato dal consulente della difesa, la cui mancata confutazione sul punto da parte dei giudici del merito è dunque irrilevante –, finalizzato alla protrazione artificiosa dell'attività d'impresa, con conseguente e prevedibile aumento dell'esposizione debitoria (in ragione degli accessori – sanzioni, interessi e spese – e degli ulteriori debiti che maturano proseguendo in perdita senza aumentare il capitale sociale o mettere in liquidazione la compagine societaria, come detto): insomma, si sanziona la sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo (formale o di fatto) per aver omesso di attivarsi nei termini previsti a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, continuando illecitamente l'attività d'impresa con correlato incremento dell'esposizione debitoria (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125-



01).

Inoltre, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il dissesto né la sussistenza di un'ulteriore causa in sé efficiente a determinarlo, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).

Sul piano dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è necessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quello generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un'operazione intrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349-01, proprio in un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510-01).

La sentenza impugnata, così come la decisione di prime cure, si sono attenute a tali canoni ermeneutici, individuando la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose nel sistematico inadempimento, protratto per anni, delle obbligazioni tributarie e contributive, che rendeva prevedibile il dissesto conseguente all'accumulazione di ingenti passività anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046).

Dunque, la complessiva risposta data dai giudici di merito con le conformi sentenze di primo e secondo grado è non solo priva di qualsivoglia illogicità o carenza, ma del tutto conforme ai pacifici principi che governano la materia. Né la Corte territoriale, per quanto detto, ha operato un'indebita sovrapposizione tra l'accumulo del debito erariale e la bancarotta distrattiva di cui al capo B, essendosi limitata a rafforzare il punto oggetto di censura con l'appello, evidenziando la strategia dolosa preordinata al dissesto che muoveva la Nettare.

4. I motivi quarto e quinto – incentrati sulla carenza di prova che autrice



della distrazione del parco veicoli della fallita senza incasso di somme fosse l'imputata e sul travisamento, al riguardo, delle parole del Vignali (che non avrebbe riferito di condotte distrattive della Nettat, ma solo del ruolo di autista svolto saltuariamente da suo marito), nonché, prima ancora, sull'insussistenza in radice delle distrazioni (per quanto affermato dalla consulenza della difesa, pretermessa dai giudici di merito) – sono infondati e, in parte, inammissibili per genericità.

In particolare, il fatto storico (la alienazione dei mezzi senza riversare alcunché alla fallita) è sostanzialmente incontestato.

Del tutto, inconferente è, poi, la censura relativa alle compravendite remote nel tempo e quelle connesse circa l'imprevedibilità del dissesto al momento delle loro – remote nel tempo – alienazioni. La Corte d'appello ha ben specificato che la vicenda distrattiva si riferiva ai veicoli costituenti il parco automezzi della fallita nel 2018: tanto che uno degli argomenti utilizzati per trarre conferma del coinvolgimento dell'imputata è che "i veicoli - fino al 2018 - erano utilizzati dal marito della Nettat". Ed è sempre il giudice d'appello a precisare (nel narrare in modo adesivo i punti salienti della sentenza di primo grado) che "il curatore sottolineava che la società risultava titolare di un unico veicolo, mentre nel biennio precedente la stessa era proprietaria di un numero di automobili sensibilmente maggiore", senza che, tuttavia, vi fosse "contezza della sorte di tali veicoli" o "dell'incasso delle somme derivanti da tali vendite".

Del resto, la stessa ricorrente, nel richiamare la propria consulenza tecnica difensiva, parla di "n. 6 automezzi [...] venduti nel periodo 2018 e 2019 (periodo in cui il Curatore fa risalire lo stato di insolvenza della Tir Express)".

In definitiva, le censure sulle alienazioni anteriori al detto periodo sono del tutto fuori fuoco, non essendo stata questa la contestazione ritenuta fondata dai giudici di merito.

Resta la questione del coinvolgimento della Nettat nelle dette alienazioni avvenute negli ultimi anni di vita dell'impresa.

Orbene, come già detto, salvo casi peculiari sopra ricordati, l'affermata sussistenza dell'amministrazione di fatto in capo ad un determinato soggetto comporta che egli sia responsabile di tutti i comportamenti, omissivi e commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto.

Dunque, una volta acclarata la veste di amministratrice di fatto, in capo alla ricorrente, non può che derivarne, logicamente, la sua responsabilità per le distrazioni poste in essere: e ciò tanto più in mancanza di deduzioni difensive per le quali, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi derogato il suddetto principio di diritto.



Ad ogni modo, tale valutazione è stata confermata, dal giudice d'appello, sulla base di un ulteriore elemento che non è, certo, manifestamente illogico. Infatti, i giudici di merito hanno richiamato la circostanza che il coniuge della Nettet fosse certamente a conoscenza del parco veicoli, avendoli utilizzati sino al 2018. Orbene, tale argomento rafforza logicamente la conclusione che i veicoli intestati all'impresa fossero, in quel momento, ancora funzionanti e che di ciò fosse consapevole l'imputata, gerente di fatto l'impresa e moglie di colui il quale li utilizzava.

Ne consegue il rigetto anche dei detti motivi sulla bancarotta fraudolenta distrattiva.

5. Infondato è il sesto motivo, tutto incentrato sulla richiesta di esclusione del coinvolgimento della ricorrente nella bancarotta fraudolenta documentale, in ragione sempre dell'assunta carenza di prova circa la sua veste di amministratrice di fatto della fallita.

L'accertato ruolo appena richiamato, sulla base di motivazione congrua ed esente, comunque, da vizi motivazionali e violazioni di legge, rende automaticamente infondata la deduzione difensiva *de qua*. Tanto più atteso il pacifico interesse pubblico sotteso all'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, volto a consentire, in sede di procedura fallimentare, la ricostruzione esatta delle vicende inerenti alla società e ai suoi beni: sicché è dovere sia degli amministratori di diritto, sia di quelli di fatto, quello di tenere o, eventualmente, istituire (laddove manchino) le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale, ma formale della stessa società, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261-01; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Di, Rv. 250086-01).

Ciò comporta, che, una volta correttamente acclarato, per quanto detto, la veste di amministratrice di fatto in capo alla Nettet, era preciso suo dovere quello di adoperarsi per la redazione delle scritture e per la loro consegna agli organi fallimentari.

Ne consegue il rigetto della doglianza.

6. Il settimo motivo – con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare (danno patrimoniale di rilevante gravità), erroneamente correlata (secondo parte ricorrente) al passivo e non alle ignote distrazioni – è infondato.

Si sostiene, da parte ricorrente, che il giudice avrebbe valorizzato



impropriamente l'entità del passivo complessivo quale parametro per ritenere l'aggravante, mentre si sarebbe dovuto concentrare sul danno concretamente cagionato alla massa per effetto delle sottrazioni di beni poste in essere e motivare sulla loro consistenza. Non essendo stata dimostrata in modo puntuale la condotta distrattiva (in assenza di prove sul valore dei mezzi asseritamente distratti), non avrebbe potuto affermarsi la sussistenza dell'aggravante.

Tuttavia, tale tesi non considera, anzitutto, che l'aggravante è stata contestata, e anche ritenuta, per aver l'imputata "cagionato all'Erario un grave danno patrimoniale" e, dunque, in specifica correlazione con la bancarotta da operazioni dolose, e non con le distrazioni, che non sono menzionate in relazione a detta contestazione, men che meno quantificate.

Dunque, erroneamente parte ricorrente chiede, al riguardo, una verifica correlata all'entità delle distrazioni che non è qui in discussione.

La contestazione risulta, poi, corretta in diritto.

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 l. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, l. fall. (così Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Rv. 258446-01, secondo cui la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria renderebbe irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 2018, Cragnotti, Rv. 272255-01).

E correttamente è stata ritenuta integrata, nel caso di specie.

È noto che, per prevalente indirizzo di questa Corte, la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274-01)

Tale orientamento è del tutto condivisibile, atteso che, in ipotesi, potrebbe anche verificarsi il caso per cui, nonostante l'entità rilevante del valore delle sottrazioni, i creditori – vuoi per le azioni di recupero poste in essere dalla curatela, vuoi, molto semplicemente, per la sussistenza di ulteriori beni in grado di soddisfare le pretese azionate – siano comunque soddisfatti in tutto o in larga parte delle loro pretese.



Ed è logico che sia così, atteso che quel che rileva non è, in sé, la distrazione, ma per l'appunto il «danno», dunque il pregiudizio effettivamente subito dai creditori.

Orbene, nel caso, però, di operazioni dolose volte ad incrementare indebitamente il passivo, sarebbe, per definizione, evidentemente vano cercare "sottrazioni" di attività: impossibili da rinvenire, in quanto, per l'appunto, insussistenti.

In simili casi, allora, il «danno» di cui alla detta aggravante non può che consistere nell'esorbitante incremento delle passività. Il creditore, dunque, non subisce una decurtazione dal lato "attivo" (in relazione ai beni e ai rapporti attivi eventualmente distratti indebitamente dal patrimonio aziendale), bensì da quello "passivo", mediante un meccanismo che induce ad incrementare, in modo rilevante, i suoi crediti verso l'impresa poi fallita, contribuendo a determinare quel «danno patrimoniale di rilevante gravità» che la norma mira a sanzionare più gravemente. È evidente, insomma, che ogni meccanismo che comporti l'indebito aumento dei debiti dell'impresa, in caso di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, rileva ai fini dell'integrazione dell'aggravante in discussione.

Naturalmente, anche in questo caso siffatto incremento del pregiudizio deve necessariamente, e specularmente rispetto all'ipotesi "classica" di cui alla bancarotta fraudolenta distrattiva, essere visto in stretta correlazione con l'attivo residuo: essendo evidente che lo stesso vi sia solo laddove il patrimonio dell'impresa non sia, in tutto o in larga parte, in grado di far fronte al detto aumento del passivo.

Dunque, correttamente, in diritto, è stata ritenuta sussistente la menzionata aggravante nei termini in cui era stata contestata.

Non risultano censurate le motivazioni con cui, in concreto, è stata ritenuta la sussistenza, nella specie, di tale aggravante. Ad ogni modo, con argomentare del tutto logico, il giudice d'appello ha rimarcato essere ingente il passivo cumulato dalla fallita (di circa € 875.000,00), evidenziando come sia lievitato in modo rilevante nel corso degli anni, in un contesto di "inesistenza di attivo"

7. Da ultimo, anche l'ottavo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è infondato.

Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, *in primis* quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per



analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente "adeguata" al caso la decisione presa. Invero, il giudice del merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che egli spieghi ed indichi gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle stesse (*ex multis*, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).

La decisione censurata ha evidenziato, al riguardo che il trattamento sanzionatorio complessivo fosse adeguato alla gravità del fatto, considerata l'assenza di qualsivoglia elemento a discarico e "tenuto conto dell'inesistenza di attivo e dell'elevata intensità del dolo", avendo l'imputata "dato esecuzione ad un piano dolosamente preordinato, finalizzato a depredare la società fallita di tutte le proprie risorse agendo in modo da ostacolare la propria identificazione e occultare le prove sulle proprie responsabilità, ovvero tramite avvicendamenti nella carica di amministratore e sottrazione e distruzione dell'intera contabilità così cagionando all'erario un danno di rilevante gravità attraverso più fatti di bancarotta".

Tale motivazione, evidentemente riferita alla gravità complessiva del fatto ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio, ivi incluse le pene accessorie, e non solo, dunque, alla decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, è, per quanto detto, incensurabile in questa sede.

8. Da ultimo, quanto alla richiesta di correzione proposta dal Procuratore Generale, va dato atto che, in effetti, gli episodi, così come correttamente contestati, nella loro materialità, e ritenuti, dai giudici di merito, rientrano nell'alveo di cui agli artt. 223, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942 (il capo A) e 216, comma 1, n. 2), r.d. 267/1942 (il capo C).

9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 06/02/2026

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Luca Pistorelli

